Lombardia/412/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 19 settembre 2015, pervenuta a questa Corte il successivo 21 settembre, con la quale il Vicepresidente della Provincia di Mantova ha chiesto un parere;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

OGGETTO DEL PARERE

Il Vice Presidente – per il Presidente – della Provincia di Mantova (MN) – richiamando il contenuto dei commi 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 – ha posto alla Sezione i seguenti quesiti:

1) se la previsione del riversamento nel bilancio dell'amministrazione della parte eccedente (rispetto al limite previsto nei regolamenti o nella contrattazione collettiva) delle somme recuperate a seguito di sentenza favorevole debba essere interpretata nel senso di determinare un'entrata generale per l'ente, con conseguente simmetrica decurtazione dei compensi erogati all'avvocatura interna secondo la previsione regolamentare applicabile, ovvero nel senso di specificare una conseguenza del superamento del tetto degli emolumenti erogabili agli avvocati interni in forza del settimo comma del medesimo art. 9 (secondo cui i compensi professionali non possono eccedere il trattamento economico complessivo dell'avvocato);

2) se, in forza del sesto comma, lo "stanziamento relativo all'anno 2013" rappresenti un "tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo sentenza favorevole)", cosicché l'amministrazione resti libera di prevedere anche uno stanziamento inferiore in considerazione della propria complessiva situazione finanziaria;

3) se in tal caso il limite costituito dall'ammontare dello stanziamento in bilancio condizioni il diritto di percepire detti compensi anche negli anni futuri ovvero se i compensi maturati e non erogati in quanto eccedenti i

limiti di bilancio nell'anno siano comunque esigibili negli anni successivi;

4) quale sia il significato da attribuire alla locuzione "trattamento economico complessivo" utilizzata nel settimo comma dell'art. 9, con particolare riferimento alla computabilità in concreto in detto limite anche dei compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente (con indicazione, nel caso di risposta positiva, altresì dell'anno di riferimento per la quantificazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dalla Provincia di Mantova all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolti nel parere si limitano ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla

materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di detta interpretazione in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Ciò posto, la descritta richiesta di parere risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo.

Come già rilevato da questa Sezione con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le istanze di parere – in relazione ad una richiesta di un Comune, ma in applicazione del medesimo quadro normativo (v. deliberazione n. 161/2015/PAR) –, va osservato che, secondo il costante orientamento di questa magistratura contabile, è il Presidente della Provincia l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Il Vicepresidente dell'ente può richiedere detto parere solo nella misura in cui rivesta il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.; tuttavia, a tal fine, le circostanze che impediscono l'esercizio della funzione da parte del sindaco devono essere indicate in modo espresso nella formulata richiesta di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la richiesta di parere all'ente per il tramite dell'organo vicario di quello legittimato, *ex* art. 53 del T.U.E.L. (in questi termini cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione 70/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 227/2014/PAR). Nei precedenti di questa Corte, peraltro, s'è altresì rilevata la diversità delle situazioni contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del T.U.E.L.: nel primo caso si è infatti in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso), diversamente nel secondo vengono disciplinate invece fattispecie in cui si verifica una sostituzione temporanea (o supplenza) dell'organo da parte dell'organo vicario per eventi sostanzialmente fisiologici (v. per tutte la deliberazione n. 161/2015/PAR di questa Sezione). Comunque, solo in caso di comprovato esercizio di funzioni vicarie è possibile considerare ammissibile soggettivamente la richiesta sottoscritta dal Vicepresidente, in quanto organo munito di rappresentanza legale esterna. In mancanza di una tale dimostrazione, si deve ritenere che l'istanza di parere sottoscritta

dal Vicepresidente sia inammissibile in quanto presentata da un soggetto privo di idonea legittimazione.

Ne consegue che la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, per le ragioni viste, restando assorbita ogni altra valutazione. Peraltro, al contempo, non si può fare a meno di rilevare che i problemi posti dalla Provincia di Mantova hanno in parte già costituito oggetto di chiarimenti da parte di diverse Sezioni regionali del giudice contabile, alle cui deliberazioni conseguentemente non può che rinviarsi (v. *ex multis* Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 187/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni nn. 49/PAR/2015 e 127/PAR/2014).

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione.

L'Estensore	Il Presidente
(dott. Cristian Pettinari)	(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

10 Novembre 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)